



Comune di Dolianova

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA BRIGATA SASSARI

TEL. 070/7449331

C.A.P. 09041

P.I. 01331060929

FAX 070/7449327

www.comune.dolianova.ca.it

C.F. 80004050920

Testo approvato dalla Commissione Usi Civici nella seduta 25/07/2012

Allegato al Verbale n. 3/2012

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE “TERRE COMUNALI GRAVATE DA USO CIVICO”

(Ha. 2.753 – 32.57%)

Adottato con delibera di CC n° 50 del 18/10/2012

Agg. 25/07/2012

ART. 1

Principi generali

Scopo del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni generali, oltre che disciplinare le condizioni d'uso di godimento e di fruizione dei fondi gravati da uso civico tradizionale e non, da parte della generalità degli abitanti - residenti nel comune di Dolianova è inteso a :

- a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Dolianova.
- b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
- c) Disciplinare gli usi civici;
- d) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto da parte dei cittadini residenti e non, della proprietà civica collettiva dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto di Autonomia del comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
- e) Subordinare l'uso e il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e o apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni;
- f) L'Amministrazione comunale se lo ritiene opportuno, potrà gestire con un'azienda speciale comunale l'intero Demanio Civico inteso come risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, economico e sociale;

I terreni gravati da uso civico appartengono ai cittadini residenti (art. 2 L. R. 12/94); al comune di Dolianova compete:

la gestione diretta, la programmazione il controllo dell'uso del territorio civico, la tutela delle esigenze e degli interessi comuni delle popolazioni oltreché la potenzialità produttiva dei suoli. (art. 11 L. R. 12/94).

ART. 2

Beneficiari

Potranno essere ammessi al diretto godimento dei terreni comunali soltanto coloro che abbiano effettiva residenza nel Comune di Dolianova.

I terreni verranno concessi mediante formale Determinazione del Dirigente e/o Responsabile di servizio ai residenti che ne facciano richiesta.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che già esercitano in modo legittimo l'uso dei terreni soggetti ad uso civico. In caso di parità sarà data precedenza a coloro che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. Al ripetersi di una situazione di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

A seguito della approvazione del piano di valorizzazione degli usi civici le concessioni potranno essere estese ad attività non tradizionali.

Le concessioni non potranno superare i 10 anni.

CAPO I – MODALITA' USO

ART. 3

Pascolo

La durata della concessione per uso pascolo è annuale ed è soggetta ad affidamento diretto al richiedente che ne abbia i requisiti. Al richiedente sarà rilasciata apposita autorizzazione indicante gli estremi dei terreni concessi (in toto o in parte) con puntuale indicazione dei confini.

Chiunque intenda introdurre bestiame nei pascoli comunali deve presentare al Comune apposita domanda nella quale deve essere precisato, i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, il codice dell'azienda, indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare, la superficie in ettari, le specie e il numero di capi grandi e piccoli; i richiedenti si impegnano ad attenersi al presente regolamento, ad assoggettarsi alle relative tariffe e specificare se intendono beneficiare degli ovili esistenti nella detta superficie.

L'autorizzazione, con ricevuta di pagamento, deve essere tenuta dal custode del bestiame insieme ai documenti di proprietà del medesimo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti comunali, dei barracelli o comunque delle forze dell'ordine in generale.

Solo il richiedente e i suoi incaricati possono introdurre al pascolo il bestiame per il quale sia stata concessa l'autorizzazione, le aree concesse non sono cedibili a terzi.

Il godimento del pascolo è soggetto alle vigenti disposizioni di legge, specialmente di carattere forestale, nonché quelle contenute nel regolamento di gestione del piano e nelle direttive regionali nel campo della sanità zootecnica. In particolare, in base all'art. 10 della L. n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi), sono vietate, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Gli allevatori hanno l'obbligo di salvaguardare il novellame che cresce nelle ceppaie degli alberi tagliati o comunque abbattuti, affinché non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo.

Per il godimento del pascolo il Comune farà pagare un canone che sarà riscosso anticipatamente e sarà commisurato ai capi di bestiame introdotti nei terreni comunali. Il canone annuo che i concessionari dovranno versare dovrà essere stabilito dalla giunta comunale sentito il parere della **commissione consiliare permanente per l'agricoltura**; il calcolo del canone sarà basato su di un piano finanziario che tiene conto dei costi, di gestione e manutenzione dei beni del demanio civico, predisposto dalla giunta, con l'indicazione delle fonti di entrata e previsione delle misure economiche previste dall'art. 46 del regio decreto 26.02.28 n°332 art. 13 L. R. 12/94 comma 1°).

La Giunta Comunale, sentito il parere della **commissione consiliare permanente per l'agricoltura**, potrà vietare eventuali zone o specie di bestiame al pascolo per esigenze di recupero ambientale o produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie;

Le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico dei trasgressori morosi, di chi non rispetta il regolamento e di chi viene sorpreso a far pascolare i propri capi senza la dovuta autorizzazione o in zone vietate o non assegnate sono stabilite negli art. 13 e 14.

Art. 4

Operazioni di infittimento vegetale e taglio delle foraggere e cereali

Qualsiasi cittadino esercente l'attività prevalente di allevatore può fare richiesta di infittimento vegetale e/o di taglio delle foraggere e della raccolta dei cereali dove ha introdotto al pascolo il bestiame ed ha diritto esclusivo di quel pascolo per tre anni. Sono a carico dell'allevatore eventuali spese di recinzione così come pure le spese di smantellamento e rimozione delle stesse quando cessi lo scopo per la quale la stessa opera è stata realizzata (Reviviscenza dei luoghi - art. 17 comma 1 della L. R. 12/94).

In caso l'allevatore necessiti di una superficie maggiore, rispetto a quella sufficiente al pascolamento dei capi denunciati, può farne richiesta all'amministrazione comunale che, soddisfatte tutte le esigenze di pascolo, assegnerà il territorio in esubero dietro il pagamento di una tariffa pari agli Uba concessi.

Le operazioni di infittimento e/o di sfalcio delle foraggere e/o di raccolta dei cereali sono consentite nel rispetto del piano di valorizzazione degli usi civici.

La richiesta di infittimento vegetale e/o di sfalcio delle foraggere dovrà essere inoltrata su appositi moduli predisposti dal Comune (art 52 MPF) e dovrà indicare il luogo e l'estensione del terreno in oggetto. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente.

ART. 5 Legnatico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano Economico ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Il diritto di legnatico si articola in due forme:

A) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

B) assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno (o, in deroga, entro la data stabilita dalla Giunta Comunale). La Giunta Comunale, con apposita delibera, sentito il parere della **commissione consiliare permanente per l'agricoltura** e dell'autorità forestale, individua le zone designate per il taglio. Il Sindaco, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, previo parere dell'autorità Forestale concede le autorizzazioni. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito. Le assegnazioni seguiranno tassativamente le prescrizioni del Piano Economico.

E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio e verrà sanzionata con una sanzione amministrativa che potrà variare da un minimo di € 103,77 ad un massimo di € 311,30 (art. 14 della L. R 12/94) oltre all'eventuale pagamento del prezzo corrente di mercato dei prodotti asportati e la possibile denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Unitamente all'istanza di assegnazione di legna da ardere, i richiedenti devono effettuare, presso la tesoreria comunale, un deposito cauzionale di € 50,00 a garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla richiesta ed alla conseguente assegnazione.

La restituzione della cauzione avverrà dopo la presentazione da parte del Corpo Forestale del "collaudo informale" di tutte le assegnazioni ad uso fuocatico.

In caso di rinuncia all'assegnazione la cauzione versata verrà trattenuta dall'Ente proprietario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica.

Il Comune si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte a supporto della rinuncia e se dovessero essere riscontrati motivi non collegati a condizioni di forza maggiore, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per l'annata in corso (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).

Le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa.

Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione. Il sindaco o il responsabile del servizio usi civici del comune si riservano il diritto di sospendere la concessione a chiunque produca danni al patrimonio civico.

La giunta stabilisce il prezzo di ogni "buono -legna ". Tale prezzo si precisa, dovrà stabilirsi in base ad un attenta analisi dei costi in sintonia con il disposto dell'art. 13 della L. R. 12/94.

ART. 6

Usi non tradizionali: Riserva di esercizio e mutamento di destinazione (Art. 16-17 della L.R. 12/94)

Il mutamento di destinazione dovrà attenersi al piano di valorizzazione, l'autorizzazione al mutamento di destinazione e la sospensione dell'esercizio dell'uso civico è adottata dal consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche solo quando le terre siano destinate a finalità pubbliche e di recupero ambientale e forestale (art. 17 comma 2 della L. R. 12/94).

In base all'art. 16 della L.R. n. 12\1994 e successive modifiche e integrazioni il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, può stabilire che il diritto d'uso civico sia riservato a specifiche categorie; la durata massima delle concessioni è di anni dieci ed è indispensabile l'approvazione da parte dell'assessorato regionale competente.

Il concessionario dovrà presentare richiesta al Comune entro il 30 settembre (o in deroga entro la data definita dalla Giunta Comunale); la richiesta dovrà essere correlata da una relazione tecnico economica. Tale domanda verrà sottoposta al parere della **Commissione consiliare permanente per l'agricoltura**. Ottenuta l'autorizzazione delle Regione Autonoma della Sardegna, il Comune si impegna a formalizzare il contratto di concessione.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, sempre in riserva di esercizio, con la stessa procedura della concessione. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

Il Comune, se ne ravvisa la necessità, per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.

La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune. Se la variazione interessa un mutamento di destinazione dei beni civici occorre la preventiva autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna su richiesta del Comune (ex art. 17 L.R. 12/94).

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) gli interessi della collettività;
- c) il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

ART. 7

Concessioni per usi non tradizionali

A seguito della adozione del Piano di Valorizzazione i terreni ad Uso Civico possono essere concessi a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre - capo III, art. 8 L.R. 12/94.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Tutte gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.

La durata massima delle concessioni è di anni 10.

ART. 8 Recinzioni

Le terre civiche concesse potranno essere recintate nel rispetto della normativa che disciplina la materia e non devono inibire il principio degli usi civici. Le recinzioni dovranno prevedere dei sistemi di apertura oppure di scalandrini atti alla libera circolazione pedonale di tutta la cittadinanza. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione comunale e salvaguardano il libero transito nelle strade esistenti. Allorquando il terreno concesso in uso sia di passaggio per altre mandrie e/o greggi si deve prevedere una zona di passaggio per il bestiame altrui. Sono a carico dell'allevatore eventuali spese di recinzione così come pure le spese di smantellamento e rimozione delle stesse quando cessi lo scopo per la quale la stessa opera è stata realizzata (Reviviscenza dei luoghi - art. 17 comma 1 della L. R. 12/94).

ART. 9 Esclusioni

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 10 Cessazione attività

In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

ART. 11 Permuta e alienazione degli usi civici

È consentita la permuta e l'alienazione di terreni civici secondo le modalità previste dalla L.R. 14 marzo 1994, n. 12 (art. 18).

CAPO II – CORRISPETTIVI E CONTROLLO

ART. 12 Corrispettivo

Il corrispettivo del pascolo sarà calcolato a tariffa per ogni capo adulto di bestiame e proporzionato alla singola specie. Agli effetti del pagamento del corrispettivo pascolo, ad ogni capo adulto del bestiame bovini verrà applicata una tariffa pari a quella di quattro pecore o capre. I suini dovranno pagare una tariffa pari a una pecora; i cavalli verranno considerati pari a quattro pecore, mentre gli asini e i muli saranno pari a tre pecore.

In caso di furto o di diminuzione del bestiame gli allevatori dovranno darne immediata notizia con comunicazione scritta al Sindaco, il quale provvederà, fatti gli accertamenti del caso, a stabilire la decurtazione da concedere.

Il corrispettivo del pascolo dovrà essere riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. Tale canone annuo dovrà essere stabilito dalla Giunta Comunale, sentito il parere della **commissione consiliare permanente per l'agricoltura**, e sarà commisurato ad un piano finanziario, relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del demanio civico, predisposto dalla giunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del Regio decreto 16.02.28 n° 332 - (art. 13 della L. R. 12/94). In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ART. 13 Riscossione del corrispettivo

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dalla Giunta comunale a mezzo di liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza

diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

ART. 14 **Controlli e sanzioni**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di controllare in qualsiasi tempo, per mezzo dei propri agenti, il bestiame introdotto nei pascoli. Il proprietario o il custode del bestiame ha l'obbligo di coadiuvare, se richiesto, i predetti agenti nell'espletamento di tali mansioni. Qualora venga accertato un numero di bestiame superiore a quello denunciato, il proprietario è tenuto al pagamento per la parte del bestiame non denunciato, oltre che del corrispettivo indicato nella tariffa stabilita, del doppio del corrispettivo stesso a titolo di sovrapprezzo per infedele denuncia. Il bestiame trovato senza marche auricolari o altri sistemi di riconoscimento è sottoposto alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia municipale. In caso di proprietà sconosciuta si procederà alla vendita.

Per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale e dei disciplinari dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa secondo la LR 14 marzo 1994, n. 12 (art. 14).

Art. 15 **Impegni di spesa**

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n° 332.

CAPO III – NORME FINALI

ART. 16

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14/03/1994 n° 12 e successive modifiche ed integrazioni in materia di usi civici.

-----#####§§§§* *§§§§#####-----